

PARTE I
ATTI DI ENTI LOCALI
COMUNE DI PALIANO (Frosinone)

Statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale 27 novembre 2009, n. 44.

**NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE
DELL'ENTE**

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
(Il Comune)

1. Il Comune di Paliano è Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica, che ne riconosce e promuove lo sviluppo adeguando i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento : esso è sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da esse attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. Il Comune può attuare un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di Frazioni, adottando il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Frazioni.
La Frazione è intesa come un ambito territoriale nel quale risiede un numero di abitanti non inferiore a 650 e che sia dotato di opere di urbanizzazione secondarie, distando dalla sede comunale almeno 1 Km.

Art. 2
(Il territorio, la sede, lo stemma)

1. Il territorio del Comune è costituito da terreni confinanti con Olevano Romano, Serrone, Piglio, Anagni, Gavignano, Segni, Colleferro, Genazzano e descritti in 77 mappe catastali.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con leggi della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. Il Comune ha sede in Piazza 17 Martiri n. 1 : una eventuale variazione della sede dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale di cui all'art. 6 comma 4 del T.U.

Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio, le Commissioni, le Conferenze dei capigruppo salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono: "Uno scudo nel cui interno si erge una colonna a fondo rosso carminio: detto scudo, contornato da fogliame, è sormontato da un elmo con all'interno una figura che fino al busto è di donna e nel resto termina con due corpi anguiformi che vanno a finire nelle mani, distese lateralmente".

Una eventuale variazione in merito dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale con la maggioranza di cui all'art. 6 comma 4 del T.U.

Art. 3

(I beni comunali)

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

CAPO II

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 4

(Le funzioni del Comune)

1. Il Comune cura unitariamente gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico; persegue l'affermazione dei valori umani ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi e predispone le condizioni che rendono effettivi i diritti di tutti i cittadini.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti :
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni comunali e dell'ambiente;
 - d) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico e monumentale della comunità palianese;
 - e) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

- f) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - g) servizi per lo sviluppo e la distribuzione commerciale;
 - h) servizi nei settori : sociali, sanità, scuola, formazione professionale e altri servizi urbani;
 - i) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - l) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
5. Il Comune, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, prevede forme adeguate di assistenza scolastica ai minori handicappati e ciechi, quale il trasporto, il personale specializzato di sostegno, qualsiasi tipo di materiale didattico speciale e, relativamente ai minori non vedenti, la stampa in braille dei libri di testo.
6. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.
L'Amministrazione ispirerà la propria attività in materia nell'ottica della tutela dei soggetti contribuenti, adeguandosi ai principi della Legge 212/2000.

Art. 5
(Pace e diritti umani)

1. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Art. 6
(Ruolo dell'informazione)

1. Il Comune favorisce l'informazione a carattere locale sia con notiziari e pubblicazioni in forma scritta, sia incentivando la radiofonia, e l'emittenza locale pubblica e privata.

Art. 7
(I servizi pubblici locali)

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle seguenti forme definite :
- in economia, in ordine alle modeste dimensioni o alle caratteristiche del servizio;
 - in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 - a mezzo di Azienda speciale, per servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - a mezzo di Istituzione, per servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati;
 - a mezzo di società per azioni a norma dell'art. 116 del T.U.
 - a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.
3. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati il Comune può stipulare apposite convenzioni con la Provincia ed altri soggetti pubblici, nonchè costituire o partecipare a Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi.

Art. 8

(I compiti del Comune per i servizi di competenza statale)

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale qualora essi vengano affidati con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 9

(La programmazione)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e programmi dello Stato e della Regione anche mediante l'apporto consultivo delle forze sociali, economiche e culturali operanti nel proprio territorio nonchè delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

CAPO III

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 10

(La valorizzazione e la promozione della partecipazione)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative quali strumenti di elevazione civile e culturale dei cittadini, di solidarietà umana e del volontariato, di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale, di soddisfacimento delle attività sportive e ricreative.
2. Il Comune promuove, altresì Organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di Frazioni.

3. Il Comune promuove altresì forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 11

(Valorizzazione delle associazioni)

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati con le modalità di cui al successivo art. 27, concessioni in uso di locali e terreni di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità;
2. Le libere Associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando oltre alla domanda, anche lo statuto e l'atto costitutivo.

Art. 12

(Organizzazione e partecipazione alla gestione dei servizi sociali)

1. Il Comune ai fini della gestione dei servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un'Istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
2. La gestione dei servizi sociali può essere affidata in concessione anche ad Associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli dell'Istituzione comunale nelle forme e nei termini che saranno disciplinate dal Regolamento delle Istituzioni per l'esercizio dei servizi sociali.

Art. 13

(Gli Organismi di partecipazione)

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere Organismi di partecipazione dei cittadini assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, in particolare per quanto riguarda:
 - 1 - la disponibilità di sedi ed uffici negli stabili di proprietà del Comune;
 - 2 - l'utilizzazione di sale per convegni, congressi ed incontri;
 - 3 - la fruizione di impianti e servizi sportivi e culturali.
2. Tali Organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative Associazioni locali ed Organizzazioni di volontariato nonché dei Sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. In particolare l'Amministrazione comunale attiverà le seguenti Consulte e Forum;
 - a- la Consulta dell'ambiente: organo consultivo, di partecipazione e di controllo, espressione delle Associazioni ecologiche, ambientaliste e della protezione civile.

- b- la Consulta della cultura: organo consultivo, di partecipazione e di controllo, espressione delle Associazioni di settore nonché di personalità della cultura che, per la loro esperienza e competenza, possono offrire un proprio contributo di idee per la programmazione delle attività culturali del Comune.
 - c- la Consulta dell'economia e del lavoro: organo consultivo di partecipazione e di controllo, espressione delle categorie, delle Organizzazioni sindacali, degli esponenti locali del mondo produttivo ed economico.
 - d- la Consulta dello sport e del tempo libero: organo consultivo di partecipazione e di controllo, espressione delle Associazioni e degli Enti di promozione sportiva che operano nel territorio comunale;
 - e- la Consulta del volontariato: organo consultivo di partecipazione e di controllo, espressione delle diverse Associazioni del volontariato e dei singoli cittadini che intendono prestare la loro opera gratuitamente in attività socialmente utili, con particolare riferimento ai settori in cui operano i pubblici servizi;
 - f- la Consulta degli anziani: organo consultivo, di partecipazione e di controllo, espressione della categoria;
 - g- il Forum giovanile strumento di rappresentanza dei giovani con il compito di dar voce e forza contrattuale alle organizzazioni e alle rappresentanze giovanili.
4. Detti Organismi esercitano l'iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio Comunale nei settori di loro specifico interesse o competenza e possono proporre interrogazioni e petizioni al Sindaco con le modalità stabilite dallo Statuto e dal relativo Regolamento nonché esercitano le seguenti funzioni :
- 1 - emissione di pareri consultivi che l'amministrazione potrà loro richiedere e che comunque dovranno essere richiesti per questioni di rilevante interesse generale.
 - 2 - emissione di rilievi e raccomandazioni relative alle attività ai servizi ed agli atti del Comune.
 - 3 - funzioni di verifica e controllo circa la coerenza e la rispondenza tra la programmazione adottata dall'Amministrazione Comunale e l'attività concretamente svolta.

I pareri di cui al punto 1 dovranno comunque essere richiesti per l'affidamento dei servizi pubblici di base ad Associazioni od Organizzazioni di volontariato ed in relazione alle attribuzioni del Sindaco di cui all'art. 50 - 7° comma del T.U.

In ordine alle funzioni di cui al punto 3, dette funzioni possono essere attivate sia per iniziativa autonoma degli Organismi di partecipazione e sia a seguito di richiesta degli organi dell'amministrazione competente e si esercitano indifferentemente sugli atti, sulle attività e sull'andamento dei servizi.

5. Ogni anno, in occasione delle celebrazioni della autonomia statutaria il Consiglio Comunale terrà una seduta in cui parteciperanno con diritto di parola e di proposta i rappresentanti i Comitati di Frazione e quelli delle libere Associazioni, delle Consulte e dei Forum.

La riunione solenne del Consiglio Comunale viene denominata "CONSIGLIO SOLENNE" consentendo al Sindaco ed alla Giunta di dare rapporto sulla condizione amministrativa della Città e di introdurre la verifica dello stato di realizzazione della mozione programmatica.

6. L'Amm.ne com.le determinerà le modalità di accesso alle strutture e servizi del Comune nonchè le modalità di esercizio delle relative funzioni adottando un Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli Organismi di partecipazione popolare.

Art. 14

(I comitati di frazione)

1. Il Comune può promuovere la nomina dei Comitati di Frazione per la gestione di una serie di affari determinati ed elencati tassativamente dal Regolamento.
2. Il Regolamento prevederà altresì il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, l'eventuale delega del Sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

Art. 15

(L'iniziativa e le proposte popolari)

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte rispettivamente in articoli in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 100 cittadini elettori nel Comune.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie :
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi, tariffe e contribuzioni;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine.

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme di legge, a pena di irricevibilità.

La Commissione Consiliare competente, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato dal Sindaco entro 5 giorni dal deposito presso la Segreteria comunale, decide sulla ricevibilità e ammissibilità formale della proposta e presenta, entro 15 giorni dall'assegnazione, la sua relazione al Sindaco che è tenuto a convocare il Consiglio entro i successivi 30 giorni per l'esame della stessa.

Decorso infruttuoso tale termine, l'esame della proposta è comunque inserito d'ufficio nell'ordine del giorno della prossima seduta utile del Consiglio.

ART. 16

(Le petizioni popolari)

1. I cittadini, le Associazioni ed Organismi di partecipazione nonchè i Comitati di Frazione possono rivolgere, con esclusione delle materie di cui al 3° comma dell'art. 15, petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre necessità sentite dalla popolazione.
2. La Commissione consiliare competente, alla quale la petizione popolare viene assegnata dal Sindaco entro 5 giorni dal deposi-

to presso la Segreteria comunale, decide sulla ammissibilità della petizione e presenta, entro 15 giorni dall'assegnazione, la sua relazione al Sindaco che è tenuto a convocare il Consiglio entro i successivi 30 giorni per l'esame della stessa.

3. Decorso infruttuoso tale termine, l'esame della petizione è inserito d'ufficio nell'ordine del giorno della prossima seduta utile del Consiglio.

Art. 17 **(Interrogazioni)**

1. Le Associazioni e gli Organismi di partecipazione nonchè i Comitati di Frazione possono rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco.

Alle interrogazioni è data risposta scritta, a cura degli uffici competenti, a firma del Sindaco o suo delegato entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

Art. 18 **(Consultazioni)**

1. Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale, debbono essere sentite per le materie relative all'organizzazione degli uffici e servizi, al personale, al bilancio preventivo e conto consuntivo, al P.R.G., ai Piani commerciali e ai Piani urbani per il traffico e le soste.

Il Comune consulta, altresì, anche su richiesta, le altre forze economiche e sociali nonchè le Associazioni, gli Organismi di partecipazione e i Comitati di Frazione in occasione di provvedimenti di grande rilevanza amministrativa e politico-istituzionale.

Art. 19 **(Il referendum consultivo)**

1. È previsto il referendum consultivo su richiesta del 20% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune o, nel caso sia deliberato dallo stesso Consiglio e maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Sono escluse dal referendum, oltre alle materie previste dal comma dell'art. 15 del presente Statuto, anche quelle attinenti alle leggi penali ed elettorali : sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale, di competenza del Consiglio comunale.
3. Non è ammissibile, nell'arco della stessa consiliatura, la presentazione di altro referendum che abbia lo stesso contenuto sostanziale di altro precedentemente esperito.
4. Non si procede a consultazione referendaria nel caso in cui il Consiglio faccia proprio, deliberando, il quesito oggetto di referendum almeno 30 giorni prima del giorno fissato per il referendum.
5. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

6. La proposta di referendum consultivo può essere articolata anche in più domande comunque non superiori a 5 e riferite alla materia oggetto di referendum.
È ammissibile la richiesta di più referendum nel corso dell'anno.
Il /o i referendum verranno fissati in unica data, in coincidenza con una domenica, in un periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno dell'anno successivo alle proposte referendarie che dovranno comunque prodursi entro il 10 Settembre di ogni anno onde consentire all'Amministrazione l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
7. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum popolare, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a 10, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione alle liste elettorali del Comune di Paliano, alla Segreteria del Comune che ne dà atto con verbale redatto in doppio originale, a firma del Segretario, uno dei quali viene rilasciato ai promotori.
Il Comitato promotore così costituito deve presentare alla Segreteria del Comune comunicazione sottoscritta con firme autentiche nelle forme di legge in ordine all'oggetto del referendum che si intenderà promuovere.
Detta comunicazione è inoltrata tempestivamente al Sindaco che ne cura l'inoltro entro 5 giorni dal ricevimento, all'apposita Commissione elettorale, che verifica la regolarità della composizione del Comitato promotore ed esprime il proprio parere in ordine alla ammissibilità entro 15 giorni dalla ricezione.
Il Sindaco comunica nei successivi cinque giorni al Comitato promotore nella persona e nel luogo che viene da esso indicato, l'ammissibilità o meno del referendum che si intende proporre con la fissazione, in caso di ammissibilità, di un termine di 90 giorni per la raccolta delle firme.
8. La proposta di referendum deve essere presentata alla Segreteria del Comune che ne rilascia ricevuta e provvede ad inoltrarla tempestivamente al Sindaco.
Il Sindaco entro 15 giorni dalla ricezione la discuterà in Giunta e poi l'affiderà alla Commissione elettorale.
9. Detta Commissione verifica il numero delle firme dei sottoscrittori le condizioni di elettore da parte degli stessi.
10. Il Consiglio com.le delibera l'indizione del referendum nei 30 giorni successivi alla comunicazione di ricevibilità da parte della Commissione, comunicazione che deve avvenire comunque entro 15 giorni successivi dal ricevimento della proposta referendaria.
11. In esecuzione della predetta delibera la consultazione referendaria viene convocata con apposito manifesto a firma del Capo dell'Amministrazione da affiggersi all'Albo e nei principali luoghi pubblici 45 giorni prima del giorno della consultazione.
12. Per le procedure di voto e di scrutinio si seguono, in quanto applicabili, quelle relative alla norme statali referendarie secondo quanto disciplinato dal Regolamento per il referendum consultivo.
13. Il quesito sottoposto a referendum si intende accolto nel caso in cui la risposta affermativa riporti la maggioranza dei voti legalmente espressi.

Per la validità della consultazione è richiesta la partecipazione della maggioranza degli elettori aventi diritto al voto.

14. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, ove favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio un provvedimento, predisposto dalla Giunta, avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Art. 20

(Il difensore civico)

1. Il Comune prevede l'istituzione dell'ufficio del difensore civico al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione comunale.
2. Compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati oppure di formazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi delle strutture che gestiscono i servizi pubblici nei confronti degli utenti.
3. Tali segnalazioni può effettuarle anche di propria iniziativa.
4. Il difensore civico, qualora lo ritenga necessario, può esercitare davanti alle giurisdizioni amministrative azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune.
5. L'eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.
6. Il difensore civico è eletto, con voto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, tra i candidati di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 70 anni.
Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono disciplinati dal Regolamento del difensore civico.
7. Egli resta in carica 3 anni, può essere revocato dallo stesso Consiglio a maggioranza dei 2/3, dei Consiglieri assegnati al Comune, con provvedimento motivato, per indegnità o per gravi violazioni di legge.
Il difensore civico non può essere rieletto nelle stesse forme per più di un'altra volta.
8. Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio comunale, prima di assumere l'incarico, secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 Gennaio 1957, n.3.
9. Ad esso spetta il 50% del compenso del Sindaco del Comune ed il rimborso delle spese di viaggio giusta la normativa vigente in materia.
10. A disposizione delle attività del difensore civico il Comune struttura un Ufficio regolarmente fornito degli arredi necessari e del materiale di cancelleria di volta in volta occorrente.
11. Al difensore civico spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale e di averne fotocopia secondo le modalità che verranno fissate nel Regolamento. Alla data di relativa istituzione, spetta al difensore civico il controllo di cui sugli atti attualmente riservato al Comitato regionale di controllo.

12. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio di cui ai commi 2° e 4° dell'art. 24 della Legge 241/90 ed è tenuto al segreto d'ufficio.
13. Il difensore civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l'organo collegiale.
14. Il difensore civico all'atto del giuramento presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio comunale, altresì, una relazione annuale entro il 10 settembre, ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici com.li.
15. Le dimissioni del difensore civico devono essere presentate al Sindaco per iscritto ed hanno efficacia dal momento in cui il Sindaco o chi presiede l'adunanza le comunica al Consiglio comunale nella sua prima riunione successiva alla presentazione delle stesse. L'atto consiliare di constatazione della intervenuta comunicazione delle dimissioni è immediatamente eseguibile.

Se il Sindaco non provvede, entro 15 giorni dalla presentazione, il dimissionario può chiedere alla Sezione Regionale di Controllo di prendere atto delle sue dimissioni.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo l'avvenuta comunicazione delle stesse al Consiglio o la presa d'atto da parte della Sezione Regionale di Controllo.

Entro 45 giorni dalla constatazione dell'intervenuta comunicazione delle dimissioni da parte del Consiglio comunale o dalla presa d'atto da parte del CO.RE.CO., è necessario procedere a nuova elezione. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il difensore civico dimesso resta in carica per il principio della prorogatio conservando tutti i poteri.

CAP. IV

NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Art. 21

(Principi generali)

1. L'attività amministrativa del Comune si svolge per il conseguimento di fini istituzionali determinati dalla legge, seguendo criteri di correttezza, economicità, efficacia e pubblicità e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento dei procedimenti e provvedimenti amministrativi.
2. Gli organi e gli uffici del Comune devono garantire, pertanto, un procedimento snello e tempestivo, salvo che straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria non ne impediscano la conclusione nel termine stabilito.

3. L'inizio dell'iter procedimentale consegue obbligatoriamente alla presentazione di una istanza, quando non debba essere introdotto per legge d'ufficio e deve essere definito mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Art. 22

(Regolamento dei procedimenti e provvedimenti amministrativi)

1. Il Regolamento, da adottarsi dal Consiglio comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, determina per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia già direttamente stabilito dalle leggi nelle specifiche materie o nei relativi regolamenti di esecuzione. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda da parte del Comune, se il procedimento ad iniziativa di parte.
2. Qualora il Consiglio comunale non provveda nel termine di sei mesi di cui al comma precedente all'adozione del Regolamento e fino alla deliberazione di quest'ultimo, o non sia contemplato nella norma regolamentare ogni tipo di procedimento, il termine entro il quale deve essere espresso il provvedimento conclusivo di trenta giorni.

Art. 23

(Motivazione del provvedimento amministrativo)

1. I provvedimenti amministrativi, con la sola eccezione di quelli a contenuto normativo o generale, devono essere motivati, compresi gli atti riguardanti l'organizzazione degli uffici e dei servizi nonché lo svolgimento dei pubblici concorsi e del personale.
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amm.ne in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Se, ai fini della motivazione, si fa rinvio ad altro atto dell'Amministrazione richiamato nel provvedimento stesso, al momento della notificazione o comunicazione di quest'ultimo deve essere allegato in copia autenticata o in ogni caso almeno indicato e reso disponibile, giusta la normativa statutaria e regolamentare, l'atto cui il provvedimento fa riferimento.
3. In ogni provvedimento notificato o comunicato al destinatario deve essere indicata l'autorità gerarchica superiore o sovraordinata nonché il giudice competente cui poter ricorrere rispettivamente in via amministrativa o in via giurisdizionale e deve essere specificato il termine entro il quale deve essere prodotto il ricorso.

Art. 24

(Responsabilità del procedimento)

1. Ove non sia stabilito per legge, il regolamento di cui all'art. 22 deve individuare per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro a-

- dempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale.
2. Nel caso in cui il Regolamento non venga adottato nel termine previsto dal citato art. 22, ai fini dell'individuazione vi provvede, in via provvisoria e fino all'entrata in vigore della normativa regolamentare, il Consiglio Comunale con propria deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici.
 3. Il funzionario preposto a ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sè od ad altro dipendente addetto alla medesima unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo provvedimento nonchè, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
 4. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma precedente, responsabile del singolo procedimento è colui che è preposto all'unità organizzativa determinata o individuata a norma del presente articolo.
 5. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti previsti dal successivo art. 25 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
 6. Il responsabile del procedimento valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e può richiedere, in particolare, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o di istanze erranee o incomplete e può eseguire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni di documenti.
 7. Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai relativi regolamenti di esecuzione, dal presente Statuto e dal Regolamento comunale; adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente del Comune per l'adozione.

Art. 25

Comunicazione dell'avvio del procedimento)

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge devono intervenire.
Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, il Comune è tenuto a fornire loro, con le stesse modalità, notizie dell'inizio del procedimento.
2. Colore che sono portatori di interessi pubblici o privati ed i portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, nonchè di essere sentiti.
L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare le memorie ed i documenti e di valutare quanto verbalmente detto, qualora ciò sia pertinente all'oggetto del procedimento.
4. Ove non sussistano ragioni di celerità del procedimento è in facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1.
5. Il Comune, gli Enti, gli Organismi ed Aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti con le relative modalità e presso il quale possono essere acquisite notizie sull'iter procedimentale in corso nonchè depositare memorie e documenti.
6. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a, b, e c, del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità stabilite dal Regolamento, ed in difetto, in via provvisoria, con deliberazione consiliare.
7. L'omissione di talune delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 26 **(Accordi)**

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art.25, 3° Comma il Comune può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Procedura e norme integrative ed attuative sono stabilite nel Regolamento.
In difetto ed in via provvisoria vi provvede il Consiglio con propria deliberazione facendo riferimento alla normativa di cui all'art. 11 della Legge 7 Agosto 1990 N° 241, in quanto applicabile.

Art. 27 **(Regolamento per le concessioni di cui all'art. 12 Legge 241/90)**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone, Associazioni, Enti pubblici e privati, è subordinata alla predeterminazione dei criteri e delle modalità

da stabilirsi nel Regolamento da adottarsi nel Consiglio comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Ogni singolo provvedimento motivato relativo agli interventi di cui al presente articolo deve essere adottato nel rispetto e nell'osservanza dei criteri e modalità fissati dal Regolamento di cui al comma precedente.

Art. 28 **(Deroghe)**

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano alle attività dell'Amministrazione comunale dirette alla emanazione di atti aventi contenuto normativo e di amministrazione generale, di pianificazione e di programmazione, per le quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari del comune per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 29 **(Accordi di programma e semplificazione dell'azione amministrativa)**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti, quando la competenza primaria o prevalente sull'opera e sugli interventi compete al Comune, il Sindaco convoca una Conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate al fine di promuovere la conclusione di un accordo di programma. L'accordo, ove concorra il consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre, espresso tramite rappresentanti muniti dei poteri necessari, è approvato con atto formale del Sindaco, debitamente autorizzato con deliberazione dell'organo competente del Comune ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
2. Per quanto non previsto dal comma precedente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 del T.U.
3. Il Sindaco può ugualmente convocare la Conferenza dei servizi, quando l'Amministrazione comunale debba acquisire intese, pareri, nulla osta concertati o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche specialmente statali.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, le determinazioni concordate nella Conferenza tra tutti i rappresentanti delle Amministrazioni convocate ed intervenute, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli atti predetti.
5. Si considera ugualmente acquisito l'assenso di quella Amm.ne che, sebbene regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentante privo della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco procedente il suo motivato dissenso entro 20 giorni dalla Conferenza stessa ovvero dalla